



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 251 SEDUTA DEL 23/03/2022

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)." - Preadozione.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 46 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Roberto Morroni avente ad oggetto: "Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)." e la relazione che lo accompagna;
 2. di incaricare l'Assessore Morroni di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
-

Oggetto: Disegno di legge regionale "Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)." - Preadozione.

RELAZIONE

Il settore idroelettrico nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Nella UE il settore idroelettrico è il più vasto per quanto concerne l'energia elettrica da fonti rinnovabili e fornisce già il 40% di tutta la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Europa.

Un settore dell'energia idroelettrica efficiente svolge un ruolo strategico nell'aumentare la quota di fonti di energia rinnovabili nel mix energetico e può contribuire a conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare ai fini del raggiungimento di una quota di fonti rinnovabili nel consumo finale di energia del 20% entro il 2020 e di almeno il 27% entro il 2030.

In Italia la rilevanza è ancora maggiore: nel 2016, il 67% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia era di origine idroelettrica.

L'Italia è tra i primi tre produttori in Europa di energia idroelettrica, insieme a Francia e Spagna.

Il potenziale delle risorse idroelettriche in Italia è utilizzato al 95 % circa ed è stato raggiunto il limite massimo di sfruttamento possibile.

La materia delle risorse idroelettriche è disciplinata dalla normativa inerente alle grandi derivazioni d'acqua da quella inerente all'energia, ed in primis:

- dal Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (*articolo 6, comma 2*)
- dal D. Lgs. 16/03/1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. (art. 12, oggetto di una recente profonda rivisitazione con il decreto cosiddetto "semplificazioni" – DL 135/2018, convertito con L. 12/2019)

Le concessioni idroelettriche: la normativa nazionale e la corretta applicazione dei principi comunitari sulla concorrenza. Il rinvio a leggi regionali

Da diversi anni tra la Commissione e le autorità italiane si discute in relazione al sistema italiano riguardante le concessioni idroelettriche, inizialmente nel contesto di una procedura di infrazione risalente al 2002 (2002/2282), inerente la materia in argomento per la normativa della Provincia di Bolzano, poi proseguita nel 2011, quando la Commissione manifestava in particolare per le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto "decreto Bersani"), che accordava un trattamento preferenziale ai concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni idroelettriche e concedeva agli stessi proroghe automatiche.

Per superare le contestazioni della Commissione si sono susseguite negli anni diverse modifiche della normativa, comprendenti anche misure transitorie e proroghe una tantum delle concessioni in corso (al fine di assicurare un lasso di tempo sufficiente per l'indizione e il completamento delle pertinenti procedure di selezione), che hanno visto intervenire più volte anche la Corte Costituzionale.

In definitiva il parlamento è intervenuto con la modifica che riguarda l'**art. 12 del D. Lgs 79/1999**, effettuata con l'articolo 11 quater del **decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135** (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12".

L'art. 12 così modificato ora prevede, fra l'altro:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- (comma 1) che alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere idroelettriche passino, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento.

- (comma 1.bis) che *“Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d) a:*

a) operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

- (comma 1 ter) che *“Nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, **le regioni disciplinano con legge**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020 (termine poi prorogato a seguito della crisi sanitaria), le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.*

Pertanto, con le importanti modifiche introdotte, anche l’onere di adeguarsi ai richiami e alle norme comunitarie dopo le procedure di infrazione avviate nel 2011 è stato posto in carico alle Regioni competenti per territorio.

E’ opportuno ricordare che la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora anche ad altri sette Stati membri (Austria, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) per aver concesso nuove autorizzazioni per la costruzione e la gestione di impianti idroelettrici senza far ricorso a procedure di selezione trasparenti e imparziali e per garantire che gli appalti pubblici nel settore dell’energia idroelettrica siano aggiudicati e rinnovati in conformità del diritto dell’UE.

Le competenze regionali in materia di demanio idrico e determinazione dei canoni concessori

La Regione è titolare dal 2001 delle funzioni e attività inerenti al **demanio idrico** - comprese tutte le funzioni amministrative relative alla derivazione di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi - funzioni trasferite alle Regioni con il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (e successivi D.P.C.M. di attuazione) nell’ambito della riforma sul c.d. decentramento amministrativo (Bassanini).

A fronte del trasferimento, la Regione ha emanato le **leggi regionali n. 3/99 e n. 33/2004** con le quali ha, fra l’altro, dettato i principi per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l’occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

La Regione Umbria con **DGR 1° luglio 2003, n. 925** ha, poi, disciplinato le procedure tecnico amministrative per il rilascio delle concessioni demaniali e per la determinazione ed accertamento dei relativi canoni.

In particolare, per le concessioni di derivazione di acqua pubblica, l’articolo 3 della sopra citata L.R. 33/2004 ha demandato alla Giunta regionale la facoltà di determinare l’importo dei canoni dovuti (articolo 3, comma 1) ed ha stabilito che gli stessi canoni devono essere adeguati sulla base degli indici di inflazione programmata e con cadenza annuale (articolo 3, comma 2)

La Regione fino al 2015 ha applicato i canoni derivanti dalla normativa statale, ex L.36/1994 e successivamente ribaditi dal D.lgs. 152/2006, senza effettuare una rideterminazione degli stessi.

Con **DGR 877 del 20.07.2015** e successiva DGR 1067 del 22.09.2015 la Giunta regionale ha deliberato la rideterminazione dei canoni per le grandi derivazioni ad uso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

idroelettrico/forza motrice, dandone comunicazione ai soggetti interessati e stabilendo anche la destinazione di una parte degli introiti agli enti locali cui afferiscono gli impianti

I canoni vengono adeguati sulla base degli indici di inflazione programmata, con cadenza annuale.

In realtà il canone è composto da più voci, quella più rilevante è collegata alla **quantità di energia prodotta** e con la DGR del 877/2015 tale voce è stata incrementata del 100% (raddoppiata).

I canoni per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico/forza motrice introitati dalla Regione con le tariffe vigenti ammontano annualmente ad euro 8.331.147,88. Di tali introiti, la Regione destina annualmente l'importo di euro 2.000.000,00 a favore dei Comuni.

Con l'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria - Legge di stabilità regionale 2017), è autorizzata, dal 2017, la spesa annua di euro 400.000,00 per il finanziamento delle attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente su tutto il territorio regionale destinando a copertura di tale spesa la corrispondente quota dei canoni di cui alla presente legge.

Con l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18, la Giunta regionale, è autorizzata, a decorrere dal 2022, a destinare una quota parte dei canoni in oggetto pari ad euro 1.600.000,00 ai Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice di cui al presente disegno di legge.

Le Amministrazioni locali interessate dalla citata normativa sono state individuate nei comuni di Terni, Narni, Cerreto di Spoleto, Baschi ed Alviano e beneficiano del contributo sulla base della popolazione censita

In Umbria esistono n. 9 impianti che possono essere annoverati fra le grandi derivazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Regio Decreto n. 1775 del 1933 (*sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono, in caso di produzione di forza motrice, la potenza nominale media annua kW 3.000*), e si trovano per la quasi totalità nella provincia di Terni:

- n. 7 (producono circa il 95% dell'energia e, conseguentemente, dei canoni) sono affidati in concessione alla società Erg Hydro Srl, con scadenza della concessione nell'anno 2029
- n. 1 alla Soc. Edison S.p.A. con concessione già scaduta
- n. 1 alla Soc. ACEA S.p.A. ___7 con concessione già scaduta

La proposta di legge regionale in oggetto per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e per la determinazione dei relativi canoni

All'interno di questo quadro si colloca quindi la proposta di preadozione del presente disegno di legge regionale, in attuazione dell'art. 12, comma 1-ter del **D. Lgs 79/1999**, il quale - dopo le modifiche introdotte con l'articolo 11-quater del **decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135** (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 - obbliga le Regioni a legiferare in materia.

La proposta ha avuto un lungo processo di formazione e definizione anche al fine di attendere gli esiti del contenzioso pendente fra la Regione Lombardia e il Governo che si è generato dopo l'emanazione della legge regionale da parte di quest'ultima.

La materia trattata presenta aspetti molto complessi, che rimarranno tali anche nella fase di gestione e applicazione della legge

Si riporta ad esempio il testo del comma 1-quinquies per la determinazione dei canoni:

1-quinquies. *I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni (72).

In proposito alla previsione dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999 circa la destinazione di almeno il 60% degli introiti da canone alle province, va evidenziato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 155/2020, l'ha dichiarata incostituzionale: per tale ragione la presente proposta di DDL prevede l'erogazione ai Comuni interessati di una percentuale dei canoni incassati dalla Regione fino ad un massimo del 40% (pari alla percentuale attualmente erogata, al netto di accantonamenti per i ricorsi pendenti).

Oltre alla determinazione del canone, molti altri aspetti risultano parimenti complessi (affidamenti con procedure di evidenza pubblica e valutazione delle offerte, valutazioni eventuali indennizzi a concessionari uscenti, valutazione del possibile utilizzo pubblico di parte dell'energia prodotta) e consigliano di avvalersi di apporti multidisciplinari e interdisciplinari.

In particolare, è necessario che, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione, la Giunta regionale verifichi l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali, tenendo conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino settentrionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, nel Programma di sviluppo rurale, nel Piano energetico regionale, nella Strategia energetico ambientale (SEAR) nei piani di gestione dei siti Natura 2000.

C'è in ogni caso da evidenziare che le scadenze della quota più rilevante (n. 7 su un totale di n. 9) delle concessioni attive non sono imminenti.

Di seguito si riporta il sommario dell'articolato:

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

Art. 2 - (Ambito di applicazione)

Art. 3 - (Regime delle opere e dei beni)

Art. 4 - (Rapporto di fine concessione)

Art. 5 - (Competenza)

Art. 6 - (Durata delle concessioni)

Art. 7 - (Valutazioni preliminari)

Art. 8 - (Modalità di assegnazione delle concessioni)

Art. 9 - (Società a capitale misto pubblico privato)

Art. 10 - (Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)

TITOLO II - Procedure di assegnazione e disciplina delle concessioni

Art. 11 - (Procedure di assegnazione)

Art. 12 - (Indizione della procedura)

Art. 13 - (Requisiti di ammissione)

Art. 14 - (Contenuti del bando)

Art. 15 - (Criteri di valutazione per l'assegnazione)

Art. 16 - (Obblighi e limitazioni gestionali)

Art. 17 - (Miglioramenti energetici)

Art. 18 - (Miglioramento e risanamento ambientale)

Art. 19 - (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

Art. 20 - (Clausole sociali)

Art. 21 - (Cessione di energia)

TITOLO III - Disciplina delle concessioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 22 - (Provvedimento di concessione)

Art. 23 - (Canone di concessione)

Art. 24 - (Depositi cauzionali)

TITOLO IV - Disposizioni finali**Capo I - Norme transitorie e finali**

Art. 25 - (Decadenza della concessione)

Art. 26 - (Disposizioni transitorie finali)

Capo II - Norma finanziaria

Art. 27 - (Norma finanziaria)

Si fa un breve cenno al contenuto dei seguenti:

L'art. 3 dispone – in linea con l'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha sostituito gli originari commi 1 e 1-bis con gli attuali commi da 1 a 1-octies) - che le opere ex art. 25, comma 1 del RD 1775/1933, alla scadenza della concessione passano in proprietà alla Regione. Regola poi alcuni obblighi del concessionario uscente e di quello che subentra a seguito delle procedure di affidamento disciplinate dalla presente legge.

Lo stesso articolo affronta il tema degli indennizzi di opere del concessionario uscente che non siano strettamente funzionali all'attività principale.

L'art. 4 prevede un rapporto di fine concessione a cura del concessionario uscente (il quale rimane in possesso e tiene in custodia le opere fino al subentro del nuovo titolare della concessione; il rapporto, di cui sono specificati i contenuti, è essenziale per conoscere lo stato dei beni e impostare su basi conoscitive aggiornate e accurate le procedure concorsuali per il nuovo affidamento.

L'art. 6 assegna alla Giunta regionale il compito di definire la durata della concessione in base alla entità degli investimenti previsti nel progetto con cui i richiedenti partecipano alla gara di affidamento, alla potenza nominale media della concessione e agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale (dai 20 ai 40 anni, estensibili a 50)

L'art. 7 prevede che La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica verifichi l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, previo specifico avviso sul BUR, tenendo conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, e, in particolare, nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino settentrionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, nel Programma di sviluppo rurale, nel Piano energetico regionale, nonché nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei siti Natura 2000. Per la disciplina di tale aspetto la legge rinvia anche al regolamento regionale di attuazione.

L'art. 8 tratta le modalità di assegnazione delle concessioni: ad operatori economici individuati con gare ad evidenza pubblica, a società a capitale misto pubblico privato con unica gara che oltre ad affidare la concessione effettui la scelta del socio, o, infine, mediante forme di partenariato. Indica anche i termini di avvio rispetto alla scadenza della concessione.

Il titolo II (artt. da 9 a 21) tratta le procedure di assegnazione delle concessioni e la loro disciplina.

Art. 8 disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni prevedendo principalmente l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. Viene inoltre prevista la possibilità di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato, con l'individuazione con procedura ad evidenza pubblica del socio privato oppure l'assegnazione mediante forme di partenariato ai sensi dell'articolo 179 e seguenti del codice dei contratti pubblici.

L'art. 9, per l'attuazione dell'ipotesi di assegnazione della concessione mediante costituzione di società a capitale misto pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), prevede che con una specifica legge regionale la Giunta possa essere autorizzata alla costituzione di tale società stabilendo, al contempo, le modalità di conferimento della quota regionale e le risorse finanziarie da stanziare per farvi fronte. Il rinvio ad una legge regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

specificata si rende necessario in quanto non è possibile fin d'ora prevedere le modalità tecniche di attuazione di tale eventuale fattispecie e soprattutto stimarne gli effetti finanziari.

L'art. 11 prevede un procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, comprendente la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale, da svolgersi nell'ambito di una conferenza di servizi alla quale partecipano anche rappresentanti dei Ministeri competenti e gli enti gestori delle aree naturali protette. Per specificare aspetti inerenti alle procedure e i contenuti del bando, la legge rimanda al regolamento di attuazione. **L'art. 12** prevede che si possa indire una gara anche accorpando l'affidamento di più impianti quando vi si ravvedano motivi per una migliore gestione

L'art. 21 dispone che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato.

L'art. 23, in coerenza con la legge statale (art. 12, commi 1-quinquies e 1-septies) dà disposizioni sui canoni, parte fissa e parte variabile, nonché di un canone aggiuntivo che si applica al concessionario uscente per l'esercizio della concessione in attesa della assegnazione della nuova concessione. Dispone, inoltre, al comma 11 che, a decorrere dal 2023, la quota dei canoni di cui alla presente legge attribuita annualmente ai Comuni ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 possa essere incrementata con legge di bilancio fino ad un ammontare non superiore al 35 per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente. Inoltre, il comma 12 dell'articolo 23 prevede che, a decorrere dal 2023, una ulteriore quota della componente fissa dei canoni introitati sia destinata annualmente con legge di bilancio al finanziamento delle misure del Piano di tutela delle acque e delle attività di accertamento e riscossione dei medesimi canoni.

Le norme che rimandano ad aspetti da specificare mediante un regolamento regionale di attuazione, da approvare entro 180 giorni, sono contenute all'art. 7, comma 3, all'art. 11, comma 1, all'art. 14, comma 1, lett. S), all'art. 14, comma 2, lett. c) e all'art. 26, comma 2

Diverse disposizioni rimandano ad atti deliberativi della Giunta regionale: si evidenziano in particolare quelle contenute all'art. 6, comma 1 (durata della concessione), all'art. 7, comma 1 (valutazioni preliminari sulla presenza di interessi pubblici preminenti rispetto all'utilizzo per usi idroelettrici), all'art. 12, comma 3 (elementi essenziali del bando), all'art. 21, comma 2 (monetizzazione della cessione di energia), all'art. 23, commi 2, 6, 9 e 10 (riguardanti diversi aspetti del canone e della destinazione delle risorse incassate).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge disciplina l'intera materia delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 16/03/1999, n. 79. Si illustrano di seguito le disposizioni da cui derivano effetti finanziari sul bilancio regionale a titolo di nuove o maggiori entrate e spese, considerato che tutte le altre disposizioni sono di natura ordinamentale o procedurale.

ENTRATE**Articolo 21 (Cessione di energia)**

La norma quadro statale prevede che le Regioni possono disporre nella legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. La proposta di legge regionale si avvale di questa facoltà e **all'articolo 21** ne stabilisce l'obbligo (**comma 1**) e anche la possibilità di monetizzare il valore dell'energia da fornire gratuitamente (comma 2).

La disposizione di cui al comma 1 non determina effetti finanziari sul bilancio regionale in quanto la cessione di energia avviene a titolo gratuito direttamente a favore dei soggetti individuati dalla Giunta regionale.

Nel caso di monetizzazione dell'energia si avrebbe una maggiore entrata nel bilancio regionale cui corrisponderebbe una spesa di pari importo tenuto conto che la norma ne dispone comunque la destinazione agli assegnatari per interventi di sostenibilità ambientale.

La quantificazione di tale eventuale entrata è di difficile determinazione in via preventiva, dal momento che il calcolo è fatto sempre sulla produzione annua effettiva delle centrali di grandi derivazioni e, anche, sul prezzo di mercato dell'energia (come previsto all'art. 12 comma 1 quinquies del D. lgs. 79/99). Stimando un volume di 251.544,32 kW di potenza nominale media, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un valore dell'energia da fornire gratuitamente – o da monetizzare - pari a circa 2.700.000,00 euro (2.766.987,52 €.), ma l'importo potrà essere determinato solo a consuntivo dell'anno di riferimento.

Anche nell'ipotesi di monetizzazione parziale o totale prevista all'articolo 21 gli effetti sul bilancio regionale sono neutri in quanto nella medesima disposizione viene stabilito che l'eventuale monetizzazione dell'energia è destinata ad interventi di sostenibilità ambientale. L'eventuale entrata sarà iscritta in bilancio e contabilizzata per cassa con la corrispondente spesa di pari importo e quindi solo a seguito del verificarsi di tale eventualità. Gli effetti finanziari della disposizione sono comunque a saldo zero per il bilancio regionale.

Articolo 23, commi 1, 2, 3 e 5

L'articolo 23, disciplina il canone a carico dei titolari di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, in applicazione e in coerenza a quanto disposto dalla richiamata normativa statale.

Il canone viene applicato **a decorrere dall'anno 2022** ed è costituito da **una componente fissa e una variabile. (art. 23, comma 1)**

- **canone fisso (art. 23, comma 2):** la norma prevede che tale componente venga fissata a un importo di **40,00 € per kW**. Tale importo, che attualmente è pari a 32,63 € per kW (33,12 considerando l'adeguamento al tasso inflazione programmato per il 2022), si colloca in una fascia intermedia rispetto ai canoni applicati da altre Regioni. Occorre inoltre tenere presente che il comma 1-septies dell'art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 prevede, fra l'altro, che *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”.

Tale livello della componente fissa del canone, considerando che i kW di potenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria sono pari a 251.544,32 kW, consente di stimare un ammontare di entrate **pari ad euro 10.061.772,80**. **Il canone fisso nella misura prevista al comma 2 dell'articolo 23 decorre dal 2022 in quanto il comma 4 dell'articolo 26 dispone che entro il 31 ottobre venga versato il conguaglio del maggior canone dovuto per l'anno 2022 rispetto all'ammontare precedentemente previsto.** Tenuto conto che nel bilancio vigente le entrate già previste annualmente per i canoni di cui alla presente legge sono pari ad euro 8.331.147,88, dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 23 deriva, a decorrere dal 2022, una maggiore entrata per il bilancio regionale annualmente stimata pari ad euro 1.730.624,92.

- **canone variabile (art. 23 comma 3):** viene prevista una componente variabile da calcolare come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto della energia fornita alla regione ai sensi del medesimo comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo come sopra determinato e costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, **non inferiore al 2,5% del valore del ricavo** espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. L'importo delle entrate è di difficile definizione in via preventiva, dal momento che è determinato sulla produzione annua effettiva a consuntivo delle centrali di grandi derivazioni e il prezzo di mercato dell'energia (art. 12 comma 1 quinquies del D. lgs. 79/99). Considerando cautelativamente n. 6 mesi (4.380 ore) di produzione, 251.544,32 kW di potenza nominale media, un rendimento dell'80% e un costo dell'energia di 50 €/Mwh si può indicativamente stimare un importo pari ad **euro 1.046.424,37**. Tale disposizione determina una maggiore entrata per il bilancio regionale a partire dal 2023 in quanto il comma 9 dell'articolo 23 dispone che la componente variabile del canone viene versata a consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- **Il comma 5 dell'articolo 23 prevede un canone aggiuntivo a carico dei concessionari uscenti** per gli impianti che hanno la concessione già scaduta. Tale canone aggiuntivo viene fissato, in analogia ad altre Regioni, in misura pari a 30,00 € per kW. Tale canone non verrà più applicato una volta espletate ed aggiudicate le gare per il rinnovo della concessione. Ad oggi le concessioni scadute sono due e hanno una potenza pari a 13.039,20 kW, pertanto si stima una componente aggiuntiva del canone pari ad **euro 391.176,00**. Tale disposizione determina una maggiore entrata nel bilancio regionale solo per gli anni 2022 - 2023 e 2024, periodo stimato per l'aggiudicazione delle concessioni scadute.

SPESE

Articolo 3 commi 3 e 4

Tali disposizioni disciplinano l'ipotesi in cui per l'assegnazione della concessione risultasse necessaria l'acquisizione di beni non direttamente connessi o non funzionali alla concessione e diversi da quelli già previsti al comma 1 del medesimo articolo. Tale ipotesi viene prevista solo al fine di regolamentarne le procedure. Al ricorrere di tale ipotesi, le eventuali spese derivanti da tali acquisizioni saranno finanziate nel bilancio annuale con risorse di carattere non ricorrente e con specifica autorizzazione di spesa. Nell'impossibilità

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di procedere preventivamente alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in oggetto, si ritiene che la loro quantificazione e contestuale copertura finanziaria è effettuata al momento dell'adozione dei provvedimenti normativi autorizzatori nel bilancio di riferimento, qualora ricorra l'ipotesi in oggetto.

Art. 23, commi 11 e 12.

L'articolo 23, comma 11 prevede che, **a decorrere dal 2023**, con la legge regionale di bilancio, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/12/2021, n. 18 possa essere incrementata fino ad un importo non superiore al **35 per cento della componente fissa** dei canoni introitati nell'anno precedente per effetto della presente legge. L'articolo 3 della p.r. 18/2021 autorizza la Giunta regionale a destinare annualmente, a decorrere dal 2022, una quota pari a euro 1.600.000,00 del gettito delle maggiori risorse rivenienti dall'aumento precedentemente disposto con delibera n. 1067 del 22/9/2015, dei canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche, a favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

Tale norma, nel rispetto dei contenuti di cui al comma 4 dello stesso articolo, che subordina l'impegno delle somme al preventivo accertamento dell'entrata in questione, destina tali risorse alla realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade, al decoro urbano, incluso l'arredo urbano e il verde pubblico, al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive, alla realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. .

Con l'articolo 23, comma 11 della presente legge si prevede che, a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della p.r. 18/2022 possa essere con legge di bilancio, incrementata *"fino ad un importo non superiore al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente"*. Tale misura corrisponderebbe, sulla base delle stime soprariportate, ad una spesa massima di circa 3.521.620,48 (35% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.061.772,80). Considerato che la spesa di 1.600.000,00 è già prevista nel bilancio regionale a copertura dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della p.r. 16/2021, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 11 determinerebbe, se attuata in misura pari al limite massimo consentito, **una maggiore spesa a carico del bilancio regionale di euro 1.921.620,48**. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021, subordina l'impegno delle spese al preventivo accertamento delle entrate e quindi la copertura della maggiore spesa è assicurata dai corrispondenti canoni. La quantificazione dell'eventuale incremento di risorse da destinare ai Comuni essendo rinviata dall'articolo 23, comma 11 alla legge di bilancio entro il limite massimo del 35% dei canoni introitati l'anno precedente rende tale maggiore spesa di difficile quantificazione in via preventiva, in quanto se tale facoltà venisse attuata anche gradualmente la maggiore spesa potrebbe essere potenzialmente compresa nell'intervallo tra un minimo di zero e un massimo del 35% dei canoni fissi.

Al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, la copertura dell'eventuale spesa disciplinata dalla disposizione in esame viene prevista nella misura massima nei capitoli di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale n.3/2021 rinviando annualmente alla legge di bilancio l'esatta quantificazione delle risorse da destinare ai Comuni di cui al citato articolo 3 della l.r. 18/2021. Di conseguenza, in sede di approvazione del bilancio annuale si provvederà alle variazioni necessarie per la eventuale riduzione dei suddetti stanziamenti. Per semplificare la gestione e la ripartizione delle spese in oggetto la spesa massima stimata in euro 3.521.620,48 viene arrotondata per difetto ad euro 3.520.000,00, di conseguenza la maggiore spesa derivante dalla disposizione risulta pari ad euro 1.920.000,00.

L'articolo 23, comma 12 prevede inoltre che, a decorrere dal 2023, una ulteriore quota, pari al 2,5% della componente fissa dei canoni di cui alla presente legge prevista nel bilancio, venga destinato al finanziamento delle misure del Piano regionale di tutela delle acque o la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sua formazione/aggiornamento, nonché delle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Si stima che le somme a tali fini destinate, potranno essere utilizzate entro il limite di euro 50.000,00 per misure di ripristino delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e superfici sotterranee e quindi per investimenti, mentre le restanti somme saranno utilizzate per spese correnti. Tale disposizione determina, a decorrere dal 2023, maggiori spese a carico del bilancio regionale stimate complessivamente pari ad euro 251.544,32 (2,5% delle entrate complessive annue derivanti dalla componente fissa dei canoni stimate in complessivi euro 10.061.772,80). Per semplificare la previsione e la gestione delle spese in oggetto la spesa stimata complessivamente in euro 251.544,32 viene arrotondata per difetto ad euro 251.000,00. L'importo stimato con la presente legge potrà essere adeguato agli stanziamenti effettivi della componente fissa dei canoni previsti in bilancio

Tali spese sono imputate alla Missione 09, Programma 06, di cui euro 50.000,00 al Titolo 2 per le spese di investimento e al Titolo 1 per euro 201.000,00. A seguito dell'approvazione della legge saranno istituiti i necessari capitoli di spesa correlati alla corrispondente quota di entrata relativa ai canoni di cui alla presente legge.

La disposizione di cui **al comma 7 dell'articolo 23** prevede la possibilità per la Giunta regionale di stipulare intese o accordi per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Da tale disposizione non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto tali dati sarebbero forniti gratuitamente ai fini del calcolo della parte variabile del canone.

Il comma 10 dell'articolo 23 prevede che la Giunta svolge periodici controlli sul mantenimento in efficienza delle apparecchiature di misura per la rilevazione dei dati dell'energia. Tali attività di controllo non determinano oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto svolti con le risorse umane e strumentali disponibili all'interno delle strutture regionali competenti.

ARTICOLO 27 (NORMA FINANZIARIA)

Al comma 1 viene prevista l'iscrizione in bilancio delle entrate rivenienti dai canoni di cui alla presente legge. L'adeguamento delle previsioni viene effettuato con legge di variazione o di approvazione del bilancio di previsione regionale sulla base dell'andamento effettivo di tali entrate. I canoni di cui alla presente legge sono iscritti in bilancio al Titolo 3, Tipologia 0100, capitolo 00220_E "Canoni derivanti dalla utilizzazione del demanio idrico-art.86, d.lgs.31/03/98 n.112". In tale capitolo affluiscono le entrate derivanti da tutti i canoni del demanio idrico a fronte dei quali, a legislazione vigente, quelli relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui alla presente legge rappresentano circa il 76%.

Al comma 2 viene assicurata, ai fini degli equilibri di bilancio, la copertura finanziaria della spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 18 nella misura massima consentita dall'articolo 23, comma 11 della presente legge. Tale disposizione autorizza, infatti, ad incrementare, a decorrere dal 2023, con legge di bilancio, fino ad un massimo di euro 3.520.000,00 la spesa prevista dalla norma richiamata. Il finanziamento della spesa di cui all'articolo 3 della l.r.18/2021 è iscritto sui seguenti capitoli di spesa:

- Missione 08, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 02017_S per gli interventi di cui al decoro urbano;
- Missione 10, Programma 05, Titolo 1, capitolo di spesa 03026_S per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria delle strade;
- Missione 06, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 06888_S per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva;
- Missione 07, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 01043_S per gli interventi relativi ai grandi eventi e manifestazioni storiche.

La ripartizione della maggiore spesa autorizzata come limite massimo viene ripartita proporzionalmente agli stanziamenti vigenti. Con legge di bilancio, la seguito dell'esercizio

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della facoltà concessa dall'articolo 23, comma 11 della presente legge si procede alle variazioni necessarie per l'eventuale riduzione delle risorse non utilizzate rispetto al limite massimo previsto. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2021, l'impegno di tali spese è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui alla presente legge.

Al comma 3 viene assicurata la copertura in bilancio delle spese di cui all'articolo 23, comma 12 della presente legge, stimate sulla base delle entrate previste con la presente legge in euro 251.000,00.

Al comma 4 viene prevista l'allocazione in bilancio delle eventuali entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21. L'eventuale monetizzazione dell'energia ceduta dai concessionari degli impianti è destinata ad essere utilizzata per interventi con finalità di sostenibilità ambientale o per finalità pubbliche quindi l'iscrizione in bilancio di tali risorse determina l'iscrizione di un'entrata e della corrispondente spesa con effetti neutri sul bilancio regionale. L'iscrizione in bilancio viene effettuata per cassa, nell'esercizio in cui si realizza l'eventuale introito delle risorse in oggetto, in appositi capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione.

Al comma 5 viene disposto che tutte le attività per le procedure di gara, per le attività di controllo e di valutazione previste nella presente legge devono essere espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tale disposizione, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, assicura che le disposizioni della presente legge che prevedono le attività ivi richiamate non determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

	NORME	MORFOLOGIA	NATURA	DISPOSIZIONE DDL	QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA			SALDO			COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
ENTRATE	ART. 23 DDL	RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 2	COMPONENTE FISSA CANONE DI CONCESSIONE	10.061.772,80	10.061.772,80	10.061.772,80	1.730.624,92	1.730.624,92	1.730.624,92	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 3	COMPONENTE VARIABILE CANONE DI CONCESSIONE	0,00	1.046.424,37	1.046.424,37	0,00	1.046.424,37	1.046.424,37	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
		RICORRENTE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 5	COMPONENTE AGGIUNTIVA CANONE DI CONCESSIONE	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	391.176,00	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E	TITOLO 3 TIPOLOGIA 0100 capitolo 00220_E
					totale entrata	10.452.948,80	11.499.373,17	11.499.373,17	2.121.800,92	3.168.225,29	3.168.225,29			
SPESE	ART. 3 L.R. 18/2022	CONTINUATIVA DISCREZIONALE	CORRENTE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	-	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1	MISSIONE 08, PROGR. 01- MISSIONE 10, PROGR. 05- MISSIONE 07, PROGR. 01 TITOLO 1
		CONTINUATIVA DISCREZIONALE	CAPITALE	ART. 23, COMMA 11	FINO AD UN MASSIMO DEL 35% COMPONENTE FISSA CANONE AI COMUNI	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	-	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2	MISSIONE 06, PROGRAMMA 01, TITOLO 2
	ART. 23, COMMA 12 DDL	CONTINUATIVA	CAPITALE	ART. 23, COMMA 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 2
		CONTINUATIVA	CORRENTE	ART. 23, COMMA 12	SPESE PER PIANO TUTELA ACQUE E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	-	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1	MISSIONE 09, PROGRAMMA 06, TITOLO 1
					totale spesa	0,00	3.771.000,00	3.771.000,00	0,00	2.171.000,00	2.171.000,00			
					Saldo netto				2.121.800,92	997.225,29	997.225,29			

Disegno di legge: “**Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).** -

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) le modalità, le condizioni, la quantificazione dei canoni aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione di cui all'articolo 12, comma 1-sexies del d.lgs. 79/1999;

c) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999.

2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della

produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

Art. 3
(Regime delle opere e dei beni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, alla scadenza della concessione e negli altri casi di cessazione della stessa, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 passano, senza compenso, in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento, per essere destinate al medesimo utilizzo, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma.

2. Qualora il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, gli stessi sono indennizzati dal concessionario subentrante, per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione oltre la scadenza della concessione, è comunque tenuto, fino al termine di cui all'articolo 4, comma 13, all'esecuzione degli interventi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per quelli eccedenti l'ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall'amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all'articolo 4, comma 13.

3. Qualora fosse necessario per l'assegnazione della concessione acquisire beni diversi da quelli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999. Per la valutazione del relativo prezzo spettante, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali. In mancanza di accordo sul prezzo da determinare in applicazione dei criteri di cui al precedente periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio i beni di cui al comma 3 possono essere acquisiti dalla Regione e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni. Ai fini dell'avviso preventivo di cui all'articolo 25, comma 3, del r.d. 1775/1933, per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, si stabilisce che detto preavviso possa essere effettuato entro i tre anni precedenti al termine del 31 luglio 2024 di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999.

5. L'utilizzo delle opere di cui al **comma 1** è rimesso nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle

procedure previste dalla presente legge.

Art. 4
(Rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l'esercizio della concessione.

2. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

4. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni di cui all'articolo 25, comma 2 del r.d. 1775/1933 e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera n) del d.lgs. 79/1999;

c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità, dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie. Lo stato di consistenza è costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario. Lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni, degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26 del regio decreto 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e gli eventuali titoli abilitativi rilasciati dall'autorità competente;

f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);

g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni.

5. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico al fine di facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 9.

6. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

7. La Regione, in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 6, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. Sono posti a carico del concessionario uscente i relativi costi.

8. Costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste.

9. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del r.d. 1775/1933, nonché dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del r.d. 1775/1933.

10. È fatto obbligo ai concessionari uscenti di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

11. Le opere di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle stesse.

12. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge, i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione.

13. La Regione, al momento dell'aggiudicazione della concessione, definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui ai precedenti commi.

14. Sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti, per ragioni di segreto industriale. La Regione accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

**Art. 5
(Competenza)**

1. Sono di competenza della Regione, nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. La Giunta regionale, relativamente alle derivazioni di cui al comma 1, stipula intese da ratificare con legge regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g) della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), con la Regione confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

**Art. 6
(Durata delle concessioni)**

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 7 (Valutazioni preliminari)

1. La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge verifica l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tal fine è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.

2. La Giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino settentrionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, nel Programma di sviluppo rurale, nel Piano energetico regionale, nella Strategia energetico ambientale (SEAR) con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, nonché nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei siti Natura 2000.

3. Preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, sono disciplinate con regolamento regionale le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque, nonché, a tal fine, le modalità di coinvolgimento dei comuni territorialmente interessati e degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati.

Art. 8
(Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica.

3. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2, lettera a) in via ordinaria, mentre con provvedimento motivato può avviare le procedure ad evidenza pubblica, di cui al comma 2, lettera b) o anche c), in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell'accorpamento di più concessioni preesistenti in base all'articolo 12, comma 2.

Art. 9

(Società a capitale misto pubblico privato)

1. Per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata con specifico provvedimento legislativo a costituire società a capitale misto pubblico privato a cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione. Con il medesimo provvedimento legislativo sono stabilite le modalità del conferimento della quota regionale e stanziata le occorrenti risorse finanziarie.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società di cui al presente articolo avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo della società mista.

Art. 10**(Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quater, del d.lgs. 79/1999, le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed in esercizio sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di assegnazione sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

TITOLO II***Procedure di assegnazione e disciplina delle concessioni***

Art. 11
(Procedure di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, sono definiti, con regolamento regionale, tempi e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 10, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c).

2. Fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano secondo le seguenti fasi:

a) indicazione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;

d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo:

1) a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della cultura, gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, ciascuno in relazione alle specifiche competenze amministrative attribuite dalla legge;

3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;

e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;

f) presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);

g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 15 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.

3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica

e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercire la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

5. Gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

Art. 12 (Indizione della procedura)

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 14.

2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:

- a) una singola concessione preesistente;
- b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino

idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, definisce con propria deliberazione gli elementi essenziali del bando, la durata della concessione, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, al quale compete l'adozione del bando.

Art. 13 (Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

2. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità tecnica e organizzativa, deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 14 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.

3. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, deve produrre le referenze di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino la capacità del partecipante di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

uscente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'articolo 3, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. Inoltre, devono accompagnare l'istanza idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 23.

4. A parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando, la Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi e questi, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

6. Non è consentito partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

7. È vietato partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese,

ovvero partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 14
(Contenuti del bando)

1. Secondo quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, il bando:

a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;

b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3;

c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;

d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;

e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;

f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 16;

g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 17;

h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;

i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 19;

j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

k) specifica, ai sensi dell'articolo 13, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;

l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 23;

m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;

n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 13, comma 3, della presente legge;

o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 3, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;

q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'articolo 20;

r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;

s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1;

t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 25, comma 1.

Art. 15**(Criteri di valutazione per l'assegnazione)**

1. L'amministrazione competente, ai fini dell'assegnazione della concessione, si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attiene ai seguenti criteri di valutazione:

a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 23, posto a base di gara;

b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 17, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;

c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 18 e 19;

d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

d1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;

d2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

d3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;

f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 20, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;

g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;

i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;

j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di tele conduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;

k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;

l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;

m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di

compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;

n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.

2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 23.

3. Con la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.

4. Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la Regione può decidere di non procedere all'assegnazione.

Art. 16 (Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Giunta regionale prevede per ciascuna concessione oggetto del bando specifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167,

comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 17 (Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 18 (Miglioramento e risanamento ambientale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale, nonché nel rispetto delle previsioni del piano paesaggistico regionale o, nelle more della sua approvazione, del Piano Territoriale di

Coordinamento (PTCP) di cui all'articolo 262 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il mantenimento della continuità fluviale;
- b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;
- c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;
- d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.

Art. 19

(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione alle caratteristiche dell'invaso o corso d'acqua dato in concessione, con particolare riferimento:

- a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;
- b) al riassetto territoriale e viabilistico,

nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;

e) alla valorizzazione turistica ed infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione

f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 20 (Clausole sociali)

1. I bandi di partecipazione alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, scadute o in scadenza, da effettuare in base alle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, prevedono apposite clausole sociali finalizzate alla promozione della stabilità dei livelli occupazionali di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016.

Art. 21 (Cessione di energia)

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione

della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, valutate le linee guida dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.

TITOLO III

Disciplina delle concessioni

Art. 22

(Provvedimento di concessione)

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d'acqua.
2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.
3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare, su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:
 - a) corrisponde il canone di cui all'articolo 23 stabilito in sede di aggiudicazione;
 - b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 24.
4. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario entro il termine fissato nel provvedimento stesso; decorso inutilmente tale termine è dichiarata la decadenza dalla concessione.
5. Il provvedimento di concessione di cui al comma 1 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino

ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Art. 23
(Canone di concessione)

1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall'anno 2022, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. In coerenza con l'articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a **quaranta** euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. In aggiunta alla componente fissa di cui al comma 2, la componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate con formula

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

matematica le modalità di calcolo della componente variabile del canone al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia.

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.

5. A decorrere dal 2022 e fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

6. L'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

7. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

8. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

9. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 *giugno* dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

10. La Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati anche per finalità diverse da quelle correlate

all'applicazione della parte variabile del canone. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può definire le modalità di utilizzo dei dati di energia prodotta ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone nei casi in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari.

11. A decorrere dal 2023, con legge regionale di bilancio, l'autorizzazione di spesa a favore dei comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).) può essere incrementata fino ad un importo non superiore al trentacinque per cento della componente fissa dei canoni introitati nell'anno precedente per effetto della presente legge.

12. A decorrere dal 2023, una quota del 2,5 per cento degli introiti relativi alla *componente fissa dei canoni* prevista in bilancio è destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici *regionali, nonché delle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi*.

Art. 24 (Depositi cauzionali)

1. Alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge l'assegnatario è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 23, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 23, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla

scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Sono stabilite dal bando l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fideiussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Capo I

Norme transitorie e finali

Art. 25

(Decadenza della concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933; il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 può determinare la cessazione della concessione.

Art. 26

(Disposizioni transitorie finali)

1. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all'articolo 49, comma 1, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato dalla Regione il regolamento di cui

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

agli articoli 7, comma 3 e 11, comma 1.

3. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.

4. I concessionari che hanno versato i canoni relativi al 2022 nell'ammontare precedentemente previsto sono tenuti a corrispondere, entro il 31 ottobre, la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 23, comma 2

5. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 3 entro il termine fissato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

Capo II Norma finanziaria

Art. 27 (Norma finanziaria)

1. Gli introiti derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo dei suddetti introiti.

2. A decorrere dal 2023, con legge di approvazione del bilancio di previsione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 ((Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)) può essere incrementata fino all'importo massimo di euro 3.520.000, ai sensi del comma 11 dell'articolo 23 della presente legge.

3. A decorrere dal 2023, degli introiti di cui al comma 1, la quota di cui all'articolo 23, comma 12 - stimata in euro 251.000,00 - è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

destinata alle spese ivi autorizzate imputate alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" di cui euro 201.000, al Titolo 1 ed euro 50.000,00 al Titolo 2.

4. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" del bilancio regionale di previsione.

5. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 11/03/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 15/03/2022

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge